



Il Piano area del sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po. Rapporti con la strumentazione urbanistica vigente dei Comuni compresi nel Piano d'Area.

L'Ultima approvazione del Piano d'Area con DCR n. 243-17401 del 30.05.2002, pubblicata sul BUR n. 29 del 18 luglio 2002 – relativa alle aree del tratto torinese come l'approvazione precedente per tutto il territorio del Po avvenuta con DCR n. -4186 del 08.03.1995, pubblicata sul BUR n. 29 del 18 luglio 2002, comporta l'adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni interessati. Sulla base della normativa vigente in materia, l'adeguamento dei PRG al Pd'A è riconducibile ad una Variante Strutturale obbligatoria, prevista dal 6° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77. L'approvazione di tale Variante è di competenza regionale. La procedura di formazione e approvazione della Variante è posta in capo alla Regione Piemonte, che vi provvede attraverso apposita conferenza di servizi (art. 18 L.R. 24/95; art. 14 legge 241/90). Trattasi della stessa procedura seguita per l'adeguamento dei PRG al PAI. È indubbio che l'estrema complessità dei diversi procedimenti di adeguamento in atto comporta una serie di azioni preventive da svolgere al fine di sollecitare l'attivazione da parte dei comuni per l'avvio delle procedure relative di adeguamento.

Occorre al tal fine richiamare la particolare delicatezza del problema, in quanto la norma indica che “Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano medesimo, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.” (art. 15 L.R. 28/90 come modificato dall'art. 13 L.R. 65/95). Al fine di avere a disposizione i principali riferimenti normativi è riportata una sintetica scheda dei principali riferimenti.

Di seguito sono riportati nel database allestito al proposito, le diverse situazioni di adeguamento rilevate alla data di censimento (31.12.2003), che saranno oggetto di aggiornamento in sede di aggiornamento periodico del presente documento.

Stato di attuazione dei PRGC comunali al Piano area del sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po.

- Alluvioni Cambio',
- Barge, Bassignana, Beinasco, **Bozzole**, **Brandizzo**, **Bruino**, **Brusasco**
- **Camino**, Carde', **Carignano**, **Carmagnola**, **Casale Monferrato**, Casalgrasso, **Castagneto Po**, **Castiglione Torinese**, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, **Coniolo**, **Crescentino**, Crissolo
- Faule, Fontanetto Po, **Frassineto Po**
- Gabiano, Gambaasca, **Gassino Torinese**, Guazzora
- **Isola Sant'Antonio**
- **La Loggia**, Lauriano, Lombriasco
- Martiniana Po, Mazze', Molino dei Torti, **Moncalieri**, **Moncestino**, Monteu da Po, **Morano sul Po**, Moretta
- **Nichelino**
- Oncino, Orbassano, Ostanta
- Paesana, Palazzolo Vercellese, Pancalieri, **Pecetto di Valenza**, **Pomaro Monferrato**, Pontestura, Revello, Riffredo, **Rivalta di Torino**, **Rondissone**



- **Saluggia**, Saluzzo, Sanfront, **San Mauro Torinese**, **San Raffaele Cimena**, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese
- **Torrazza Piemonte**, Torino, **Trino**
- **Valenza**, **Valmacca**, Verolengo, **Verrua Savoia**, Villafranca Piemonte, **Villareggia**, Villastellone.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 65.

1. L'articolo 15 della L.R. 28/1990, e' sostituito dal seguente:

"Art. 15. - Strumenti di pianificazione territoriale

1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' regolato dal Piano d'area e dagli strumenti di pianificazione specifica e secondo le articolazioni di cui al presente articolo.

2. Il Piano d'area, predisposto per tutto il territorio protetto, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale Regionale ed ha effetto di Piano paesistico ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, come modificata dalle leggi regionali 10 novembre 1994, n. 45 e 5 gennaio 1995, n. 3 ed e' formato ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 7 della L.R. 36/1992.

3. Il Piano d'area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' documento unitario di pianificazione territoriale e puo' essere approvato per tratti secondo le articolazioni territoriali di cui all'articolo 5, comma 1.

(...)

9. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano medesimo, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. (Testo coordinato)

Tutela ed uso del suolo.

(Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale)

6. Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", alla cui indizione provvede la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'assunzione di efficacia dell'atto sovraordinato da cui derivi la necessita' di adeguamento del Piano Regolatore Generale. All'atto dell'indizione della conferenza la Giunta regionale ne disciplina lo svolgimento ed il termine di completamento.

Circolare Presidente Giunta Regione PIEMONTE 05-08-1998, n. 12/PET

Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41. (B.U.R. 12-08-1998, n. 32)

Varianti obbligatorie (art. 17, 6° comma)

La legge regionale qualifica come obbligatorie le varianti necessarie per "adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi."

Le varianti obbligatorie, indipendentemente dal loro contenuto, sono sempre Strutturali come risulta dall'esame dell'art. 17, comma 7, che nel definire le varianti Parziali esclude quelle che hanno il contenuto delle Strutturali e delle Obbligatorie.



Alle varianti in questione, che riguardano sempre interessi di rilevanza generale e spesso aree interessate da eventi calamitosi, la Regione attribuisce un'importanza tale da esigerne il controllo attraverso l'approvazione formale.

La legge precisa altresì che il procedimento di "formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27, alla cui indizione provvede la Giunta regionale".

Va chiarito che la procedura individuata non è esclusiva: l'adeguamento dei Piani Regolatori può avvenire anche con le procedure della variante Strutturale. La scelta di promuovere la formazione (che nel contesto è da leggere come comprensivo anche dell'approvazione) della Variante Obbligatoria è facoltà e non obbligo della Regione.

Legge regionale 25 luglio 1994, n. 27.

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(B.U. 3 agosto 1994, n. 31)

(Conferenze di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo ovvero si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati nell'ambito dell'Amministrazione Regionale, il responsabile del procedimento indice, se necessario, una conferenza di servizi fra tutte le strutture interessate, cui partecipano i dirigenti responsabili. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le strutture interessate e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti.

2. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando l'Amministrazione Regionale ritenga opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate fra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate tengono luogo degli atti predetti.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 viene indetta dal responsabile del procedimento, previa delega dell'organo regionale competente qualora al responsabile stesso non compete l'adozione del provvedimento finale.

4. Nel solo caso di conferenze indette ai sensi del comma 2 l'Amministrazione Regionale considera acquisito l'assenso della Amministrazione pubblica la quale formalmente convocata con comunicazione contenente l'oggetto della determinazione da assumere, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che l'Amministrazione pubblica convocata non comunichi al responsabile del procedimento il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto.

5. Qualora l'Amministrazione Regionale sia chiamata a partecipare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a conferenze di servizi indette da altre Amministrazioni pubbliche, le manifestazioni di volontà espresse dal rappresentante dell'Amministrazione Regionale individuato nel dirigente competente per materia, tengono luogo degli atti dell'Amministrazione stessa.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.